

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

Antonio creditore dell'ASL Napoli 1 Centro, sottoponeva a pignoramento le somme giacenti presso il Banco di Napoli s.p.a., tesoriere dell'Ente. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva fino alla concorrenza di 250.721.189,78, ma attestava che tali somme erano interamente coperte dagli effetti di una delibera di impignorabilità adottata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. con legge 18 marzo 1993, n. 67).

Il creditore produceva alcuni ordinativi di pagamento emessi dall'Azienda Sanitaria per titoli diversi da quelli vincolati e in spregio dell'ordine cronologico. Eccepiva, quindi, l'inefficacia della delibera di impignorabilità.

Il giudice dell'esecuzione, richiesti chiarimenti al terzo pignorato, con ordinanza del 26 luglio 2016 dichiarava improcedibile l'azione esecutiva.

Avverso tale provvedimento lo proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Napoli, nella contumacia sia dell'Azienda Sanitaria, sia della Banca tesoriere, riteneva non provata la circostanza dedotta dallo e rigettava l'opposizione.

Avverso questa sentenza Antonio ha proposto ricorso per tre motivi. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

rilevante ai fini della decisione, nonché della contabilità dell'ASL. Aveva chiesto, inoltre, che fosse ammessa la prova per testi sulle circostanze relative ai pagamenti effettuati dall'Ente. Aggiunge il ricorrente che queste richieste non erano mai state rinunciate, neppure implicitamente, e che – pertanto – *«la sentenza è palesemente viziata nella misura in cui ha ritenuto carente la prova del fatto, dopo aver implicitamente negato rilevanza alle richieste istruttorie a mezzo delle quali la parte onerata si proponeva di dimostrare proprio quel fatto»*.

Com'è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01).

Orbene, la sentenza che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017, Rv. 643855 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017, Rv. 646837 - 01).

Peraltro, con la decisione impugnata in Tribunale ha gravato il creditore di un onere della prova a lui non spettante. Infatti, secondo questa Corte, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione è onerato di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla



delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 - 01).

Il motivo, pertanto, è fondato e il suo accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il giudice del rinvio, che si dovrà conformare al principio sopra enunciato, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.




P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 SET 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

